

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 780/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2011

recante deroga al regolamento (CE) n. 1122/2009 e al regolamento (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell'aiuto per presentazione tardiva della domanda unica nel Portogallo continentale per il 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 142, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo ⁽³⁾ prevede, all'articolo 23, paragrafo 1, l'applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto nonché di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che siano determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto in questione.
- (2) Secondo l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ⁽⁴⁾, alle domande di pagamento di cui alla parte II, titolo I, del regolamento (UE) n. 65/2011 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009.
- (3) Il Portogallo ha introdotto il sistema della domanda di aiuto unica che copre più regimi di sostegno ai sensi

dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009. In particolare, rientrano nella domanda unica le domande per il regime di pagamento unico ai sensi del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, le domande di premi per pecora e capra di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento ⁽⁵⁾ e talune domande di aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

- (4) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011, il Portogallo ha fissato al 15 maggio dell'anno di domanda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica 2011. Per le domande uniche comprendenti una domanda di premio per pecora e capra, il Portogallo ha fissato, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1121/2009, il 30 aprile dell'anno di domanda quale termine ultimo per la presentazione della domanda di premio per pecora e capra per il 2011.
- (5) In conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1122/2009, se l'ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di aiuto o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni ai sensi della parte II, titolo II, dello stesso regolamento è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno feriale successivo. Ne consegue che nel 2011 le domande uniche possono essere presentate al più tardi il 16 maggio, che è il primo giorno feriale successivo al 15 maggio 2011. Più specificamente, per le domande uniche comprendenti una domanda di premio per pecora e capra le domande possono essere presentate al più tardi il 2 maggio 2011, che è il primo giorno feriale successivo al 30 aprile 2011.
- (6) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1122/2009, gli Stati membri provvedono affinché le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo che la domanda unica sia corredata dei documenti che consentono di identificare le parcelle per permettere l'attuazione del sistema di controllo.
- (7) Per ovviare alle carenze nell'identificazione delle parcelle agricole che sono state riscontrate regolarmente in passato, il Portogallo, di concerto con la Commissione, ha attuato un «piano d'azione», impegnandosi tra l'altro ad aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) sul proprio territorio.

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.⁽²⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.⁽³⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.⁽⁴⁾ GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.⁽⁵⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.